AZIENDA SPECIALE MESSINA SOCIAL CITY

Cap 98122 – – Piazza Unione Europea n.1 (ME)
C.F. 03542680834

Tel. E fax 0909488007
e-mail: lestateaddosso@messinasocialcity.it
pec: messinasocialcity@pec.it

PROGETTO SPERIMENTALE "ESTATE_ADDOSSO_2023"
PON METRO 2014-2020 - REACT-EU - ME7.1.1.a.2 -
CUP F46F23000030006
INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI EDUCATIVI

CONVENZIONE OPERATIVA
TRA
AZIENDA SPECIALE MESSINA SOCIAL CITY

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE ESTATE ADDOSSO 2023

TRA

L'AZIENDA SPECIALE MESSINA SOCIAL CITY, codice fiscale e partita I.V.A. 03542680834 con sede in Piazza Unione Europea, n. 1, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore Dott.ssa Valeria Asquini;

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA [Soggetto Ospitante], di seguito indicata come "UNIME", codice fiscale 800004070837 e partita I.V.A 08560880729, con sede in Messina, Piazza Pugliatti, n. 1, nella persona del rappresentante legale *pro-tempore*;

VISTI:

- Articolo 118 della Carta Costituzionale;
- Raccomandazione UE 2017/761 della Commissione del 26 aprile 2017 sul pilastro europeo dei diritti sociali;
- Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni";
- Il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", ed in particolare gli artt. 13 e 14;
- La Legge 8 novembre 2000, n. 328 concernente "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm., "Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- La Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare gli articoli 11, 12 e

15;

CONSIDERATO CHE:

- la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Nazionale (PON) "Città Metropolitane 2014 – 2020" a titolarità dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, con ruolo di Autorità di Gestione e che la Città di Messina è una delle 14 Città metropolitane, dette Autorità Urbane, interessate dal Programma;
- il Piano Operativo del PON "Città Metropolitane 2014 – 2020" Città di Messina vers.11.0, approvato nella sua ultima rimodulazione, che individua le operazioni da realizzare nell'ambito del PON Metro rispetto alla dotazione finanziaria di spettanza di questo OI, prevede, all'Asse 7 - "Ripresa sociale, economica e occupazionale" - l'intervento ME7.1.1.a, denominato "ESTATE_ADDOSSO_2023";
- il progetto sperimentale "ESTATE_ADDOSSO_2023", ammesso a finanziamento con Determina n. 6164 del 17/07/2023 del V. Segretario Generale, n.q. di Responsabile dell'Organismo Intermedio;
- il progetto sopradetto prevede una sperimentazione finalizzata a sostenere e accompagnare giovani in condizione di svantaggio sociale, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalle indicazioni Europee e dalla legislazione nazionale nonché dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'Ente Locale, promuovendo percorsi di inclusione attivati in collaborazione con Enti Pubblici e Aziende pubbliche e/o Private;
- le Linee Guida per la predisposizione e attuazione dei Progetti di Presa in carico per il sostegno all'inclusione attiva approvate in Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 11/02/2016, Decreto interministeriale del MLPS di concerto con MEF 26-5-2016 istitutivo e disciplinante il SIA, come da ultimo modificato con Decreto interministeriale 16-3-2017 in funzione dell'estensione della platea dei beneficiari della nuova misura di contrasto della povertà;
- il PON Metro - REACT-EU;
- il Regolamento U.E. 17 dicembre 2013 n.1303 recante disposizioni sul FSE e relativo Regolamento esecutivo 28 luglio 2014 n. 821;
- il Regolamento U. E. 17 dicembre 2013 n.1304, concernente i compiti, gli ambiti di sostegno e lespese ammissibili sul FSE.
- il Manuale delle procedure del PON Città Metropolitana 20-4-2020 versione 6.0 del 30 arile 2021 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

- diventa necessario e urgente avviare misure e interventi a sostegno delle fasce più deboli e più colpite dagli effetti della pandemia e che il tasso di disoccupazione e i processi di esclusione sociale colpiscono quella parte di popolazione conosciuta come fascia debole che diventa ogni giorno più consistente;
- il progetto prevede una sperimentazione finalizzata a sostenere e accompagnare giovani in condizione di svantaggio sociale, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalle indicazioni Europee e dalla legislazione nazionale nonché dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'Ente Locale, promuovendo percorsi di inclusione socio-lavorativa attivati in collaborazione con Enti Pubblici e Aziende pubbliche e/o Private;
- i percorsi individuati come borse lavoro, strumento adottato principalmente dai Comuni, hanno raccolto la crescente esigenza espressa da quella fascia di popolazione inserita in quadri di fragilità propria degli adulti in difficoltà e degli adolescenti molto spesso seguiti e presi in carico dai servizi sociali;
- il sostegno e l'accompagnamento professionale nei percorsi di entrata o reinserimento in contesti lavorativi è diventato uno degli interventi attivabili come strumento di empowerment dellapersona e della sua famiglia mantenendo sempre la costante di "esperienza centrale" all'interno di un più

complesso intervento di promozione e sostegno d'inclusione sociale;
- il progetto rappresenta una specifica tipologia di intervento del nuovo sistema sociale locale sviluppato all'interno di un quadro sinergico di sperimentazione e innovazione sociale, in coerenza con i programmi europei di promozione all'inclusione sociale e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);
- le Borse d'Inclusione Sociale (B.I.S.) per soggetti svantaggiati, non godendo di una disciplina creata ad hoc, si collocano in modo trasversale tra l'istituto del tirocinio e l'esperienza delle "borse di lavoro";
- il rapporto tra il Comune di Messina, l'Azienda Speciale Messina Social City, le Aziende ed enti ospitanti ed i soggetti beneficiari delle Borse d'Inclusione Sociale non si configura come rapporto di lavoro ma rientra nel quadro degli interventi di assistenza sociale e socio-educativa, restando finalizzato alla promozione dell'autonomia e dell'inclusione sociale.
- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche comunitarie e nazionali e degli Enti Locali da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazionedi tutti i soggetti istituzionali e del mondo del lavoro presenti sul territorio;
- l'acuirsi dei fenomeni di povertà connessa sia ai mutamenti in atto, sia da un punto di vista economico che sociale che culturale, richiede il continuo adeguamento delle strategie e degli interventi da sviluppare nei territori.

CONSIDERATO che
- nell'ambito di un'azione amministrativa tesa a contrastare l'esclusione sociale del mondo giovanile ed alleviare gli effetti della povertà, ulteriormente aggravata dalla situazione pandemica, attraverso un sostegno economico e sociale erogato alle persone esposte al rischio della marginalità sociale, l'Amministrazione Comunale di Messina, con Delibera di Giunta n.158 del 08/07/2022 e con Determina n. 6164 del 17/07/2023 ha approvato il progetto sperimentale "ESTATE ADDOSSO 2023" che prevede una sperimentazione finalizzata a sostenere e accompagnare giovani in condizione di svantaggio sociale, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalle indicazioni Europee e dalla legislazione nazionale nonché dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'Ente Locale, promuovendo percorsi di inclusione attivati in collaborazione con Enti Pubblici e Aziende Pubbliche e/o Private;
- l'Azienda Speciale Messina Social City intende:
  - realizzare, in conformità alle disposizioni amministrative ed ai contenuti del "Progetto l'Estate Addosso", la definizione e l'attuazione, attraverso attività coordinate mediante il partenariato tra l'Azienda Speciale Messina Social City e i Soggetti Ospitanti per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - con Avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale in data 18/07/2023, ha indetto apposita procedura ad evidenza pubblica per la selezione di enti pubblici e privati con i quali attivare rapporti di collaborazione, finalizzati all'attivazione di Borse d'Inclusione Sociale in favore dei soggetti di età compresa tra 16 e 25 anni residenti nel Comune di Messina;
  - a seguito della richiamata procedura, il Soggetto Ospitante "UNIME" è stato inserito nell'Elenco dei soggetti aderenti, istituito dalla Azienda Speciale Messina Social City;

- UNIME, nella qualità di Soggetto Ospitante ha presentato la richiesta per n. 16 beneficiari.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 - Oggetto dell'accordo

1. Il presente accordo regola i rapporti che si instaurano tra l'Azienda Speciale Messina Social City e "UNIME"

(Soggetto Ospitante), per la realizzazione del Progetto Sperimentale "Estate Addosso 2023– Borse d'Inclusione Sociale" (in avanti anche solo "B.I.S."), che attraverso le attività previste possa favorire la crescita della coesione sociale e lo sviluppo della comunità locale.

2. Le specifiche delle attività proposte sono quelle contenute nel/nei progetto/i, allegato/i al presente accordo quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

1. Saranno destinatari degli accordi n. 16 beneficiari di Borse d'Inclusione Sociale.
2. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il Palacultura "Antonello da Messina" o la sede operativa dell'Azienda Speciale Messina Social City;

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività

1. Le attività previste dal progetto dovranno essere svolte con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto medesimo.
2. Le attività non sono in alcun modo assimilabili ad un lavoro subordinato, parasubordinato o irregolare, trattandosi di attività contemplata nello specifico Patto per il Lavoro o nel Patto per l'Inclusione Sociale, come previste dal progetto dall'Avviso e dal patto di inclusione, e, pertanto, non prevedono alcun ulteriore diritto.
2. Il Soggetto Ospitante dovrà quindi prevedere per le persone segnalate lo svolgimento esclusivamente delle attività previste dal progetto allegato al presente Accordo di collaborazione, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. È necessario che siano condivise con le persone interessate le finalità dell'attività svolta, affinché le medesime siano informate prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte del Soggetto Ospitante un monitoraggio costante del percorso intrapreso.
3. Per la B.I.S. è prevista una indennità mensile di € 600,00. La B.I.S. ha una durata di 2 mesi (anche non continuativi) con un impiego settimanale di max 25 ore presso gli enti pubblici e/o le aziende pubblico/private aderenti all'iniziativa denominate Soggetti Ospitanti; per ogni borsista, il Soggetto Gestore provvederà all'attivazione della posizione INAIL, della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, alla visita medica preventiva, alla formazione in materia di sicurezza del lavoro, tutoraggio e verifiche intermedie. Tutti i costi sopra riportati devono intendersi al lordo.

Articolo 4 - Obblighi del Beneficiario

1. Il Beneficiario non deve avere rapporto di parentela con il soggetto ospitante, secondo la definizione dell'art. 230 bis c.c., terzo comma, come introdotto dalla Legge n. 151/75 sulla Riforma del diritto di famiglia. (Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.) Il Beneficiario ha l'obbligo di accettare la decisione insindacabile del Soggetto Gestore riguardo all'assegnazione delle attività, la distribuzione oraria e il luogo di realizzazione del progetto.
2. La rinuncia del candidato ad una proposta di inserimento inclusivo comporterà l'esclusione dall'elenco dei Beneficiari del progetto ed il conseguente scorrimento della graduatoria per l'assegnazione del beneficio. Il

Beneficiario è tenuto a:

- Accettare le condizioni di partecipazione previste dall'Avviso;
- Collaborare nella definizione del progetto formativo;
- Assicurare una presenza effettiva pari al 75% sull'intero periodo previsto nel Progetto individuale di inclusione.
- Svolgere le attività dal progetto di inclusione, seguendo le indicazioni dei referenti, osservando gli orari e le regole di comportamento concordati e rispettando l'ambiente di lavoro;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Firmare quotidianamente il registro di presenza per le ore di effettiva presenza;
- Conformarsi ai regolamenti interni ed alle disposizioni del progetto d'inclusione concordato con il Soggetto Ospitante ed il Soggetto Gestore, in particolar modo in ordine agli orari e alle modalità di accesso agli uffici, alla segretezza delle informazioni acquisite in ordine ai prodotti ed ai processi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del B.I.S., per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi amministrativi ed ai processi produttivi acquisiti nel corso del periodo di attività prestata;
- Rendersi disponibile per le verifiche in itinere in ordine alle modalità di svolgimento delle attività.

Articolo 5 - Impegni del Soggetto Ospitante

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, "UNIME", in qualità di soggetto ospitante, si impegna, nel rispetto del principio di buona fede a:

a) organizzare le attività proposte nel progetto, nel rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione Operativa da sottoscrivere con l'Azienda Speciale Messina Social City;

b) sostenere e rendicontare le spese sulla base delle indicazioni del Comune di Messina in relazione alle fonti di finanziamento

c) affiancare un referente alle persone coinvolte che coordini lo svolgimento dell'attività, garantendo inoltre adeguata formazione al Soggetto Beneficiario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;

d) comunicare le presenze ovvero le assenze alle attività progettuali, sulla base di apposito sistema rilevazione presenze secondo quanto concordato per ogni singolo beneficiario. Il sistema di rilevazione dovrà essere implementato giornalmente ai fini degli adempimenti amministrativi;

e) comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni, al Soggetto Gestore la mancata adesione del beneficiario intesa sia come rifiuto ad iniziare le attività, sia come assenza reiterata ingiustificata; l'assenza ingiustificata di 8 ore comporterà per il beneficiario un richiamo da parte del Soggetto Ospitante. Dopo il terzo richiamo (per complessive 24 ore di assenza ingiustificata), la mancata giustificazione entro uncongruo termine, comporterà la segnalazione di mancata adesione all'Azienda Speciale Messina Social City;

f) mettere a disposizione delle persone coinvolte nel progetto eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezzadei luoghi di lavoro, per l'esercizio delle attività al fine di ridurre al minimo i rischi per la propria e per l'altrui incolumità;

g) mettere a disposizione idonei strumenti di riconoscimento da indossare nell'ambito delle attività svolte;

h) sperimentare e/o consolidare collaborazioni con soggetti pubblici e privati e con quelli del Terzo Settore al fine di permettere occasioni di socializzazione e di attivazione nel contesto comunitario in una prospettiva di welfare generativo;

i) presentare, ai fini del rimborso da parte dell'Azienda Speciale Messina Social City, rendicontazione mensile accompagnata da idonea documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute.

L' Azienda Speciale Messina Social City si riserva di valutare la coerenza ovvero la pertinenza e la congruità delle spese sostenute rispetto alla tipologia e alle attività indicate nel progetto presentato e approvato.

2. Il Soggetto Ospitante procederà mensilmente a predisporre una relazione sul progetto d'inclusione svolto dal Beneficiario, corredata di documentazione sulle attività realizzate a fronte dell'indennità massima stabilita (sistema rilevazione presenze, eventuali documenti inerenti presenza o assenza). Sarà pertanto corrisposto

l'importo sulla base delle ore di lavoro dichiarate nella relazione, eventualmente ridotto in ragione delle ore effettivamente svolte dal beneficiario e delle attività realizzate.

3. Il valore economico della B.I.S. è destinato a coprire interamente i costi dell'attività; è corrisposto dal Soggetto Gestore e rapportato alla frequenza del Beneficiario, pari ad un massimo di € 600,00 lordi per mese, a fronte di una partecipazione alle attività progettuali pari ad almeno il 75% del monte ore totale.

4. Il periodo di attività svolto e indennizzato con la B.I.S. non costituisce rapporto di lavoro per il Soggetto Gestore, il Soggetto Ospitante né per il Beneficiario, che conserva lo status di disoccupato/inoccupato. La B.I.S assume una valenza di riconoscimento e valorizzazione dell'esperienza, nonché il significato di un sostegno al reddito.

5. Al fine di concorrere alla realizzazione dei principi di trasparenza e legalità il Soggetto Gestore effettuerà tutti i pagamenti riferiti al progetto assicurando la tracciabilità dei flussi finanziari.

6. A conclusione delle attività si procederà ad una verifica del raggiungimento della soglia effettiva del 75% del periodo effettivamente svolto e si provvederà ad eventuali conguagli.

Articolo 6 - Spese rimborsabili

1. Atteso che la Borsa d'Inclusione Sociale non costituisce rapporto di lavoro subordinato, si precisa comunque che l'impegno dei beneficiari dovrà essere articolato sulla base dell'orario di lavoro vigente nella struttura ospitante. La durata e l'articolazione dell'orario devono essere indicate nel progetto di inclusione e sono definite in coerenza con gli obiettivi del percorso; in ogni caso, non si potrà superare le 25 ore settimanali.
2. I Soggetti Ospitanti, per l'attuazione della misura, non dovranno sostenere alcun tipo di costo; tuttele spese (indennità, polizze RC civile e INAIL, eventuali visite mediche) saranno a carico del progetto e quindi corrisposte dal Soggetto Gestore.
3. Al Soggetto Ospitante, che attraverso il proprio Referente Aziendale seguirà il beneficiario della Borsa d'Inclusione Sociale, durante tutto il percorso inclusivo, verrà erogato un gettone di "premialità", quale rimborso per l'attività di tutorship pari ad € 150,00 mensili, da intendersi come cifra massima rimborsabile a fronte del coinvolgimento ed attivazione del numero delle "B.I.S." indicati nel progetto.
4. A fronte dell'attivazione parziale delle "B.I.S." previste dal progetto, la somma massima rimborsabile sarà proporzionale al numero delle "B.I.S." effettivamente attivate. Il rimborso degli oneri sostenuti avverrà entro 60 giorni, a fronte della trasmissione di idonea documentazione giustificativa delle spese realmente sostenute.
5. Il Soggetto Ospitante è tenuto a presentare all'Azienda Speciale Messina Social City, a conclusione dell'attività e comunque non oltre 5 (cinque) giorni dalla data predetta, la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante:
   - Rendicontazione consuntiva analitica delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione del progetto allegando, in fotocopia, la relativa documentazione;
   - Report sulle attività svolte, con indicazione del numero e durata delle Borse d'Inclusione Sociale attivate, evidenziando il buon esito o meno del progetto e dell'eventuale scostamento tra numero di "B.I.S." proposte e numero effettivamente realizzate.
6. Articolazione e costi orari del beneficiario:

	lun	mar	merc	giov	ven	sab	dom
ore							
unità/costo orario € 6,00							

Articolo 7 – Impegni dell'Azienda Speciale Messina Social City

1. L' Azienda Speciale Messina Social City si impegna a:
a) attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione nel rispetto del principio di buona fede;
b) assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione attraverso il personale dei Servizi Sociali;
c) provvedere all'attivazione della copertura I.N.A.I.L.;
d) rimborsare le spese sostenute entro sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione, fermo restando la sospensione del già menzionato termine in caso di mancata produzione di documentazione o di documentazione incompleta e conseguente attivazione del soccorso istruttorio.
e) attivare idonee coperture assicurative per la Responsabilità civile verso terzi.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali e privacy

1. L'Azienda Speciale Messina Social City comunica i dati personali delle persone coinvolte nel progetto e disponibili allo svolgimento di progetti utili alla collettività all'ente collaboratore, che è tenuto ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/16. Il personale e gli incaricati del Soggetto Ospitante sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con le persone coinvolte nel progetto. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e come modificato e integrato dal D.lgs 101/2018 e delle prescrizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016, tutti i dati personali forniti o acquisiti dall'Azienda Speciale Messina Social City, saranno finalizzati unicamente all'espletamento delle attività relative alla presente manifestazione d'interesse, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Il Titolare del trattamento deidati è l'Azienda Speciale Messina Social City. Ai partecipanti della presente procedura, è riconosciuto il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione dellalegge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Azienda Speciale Messina Social City. Con la presentazione della dichiarazione di adesione, il partecipante dichiara di aver ricevuto la presente informativa autorizzando nel contempo l'Azienda Speciale Messina Social City al trattamento dei dati personali.
2. I dati comunicati dall'Azienda Speciale Messina Social City sono affidati alla persona che in base all'organizzazione del soggetto contraente ha le funzioni di Titolare ai sensi del Regolamento UE 679/16, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Regolamento stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:
a) il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento;
b) i dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;
c) i dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati inmodo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Regolamento. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Regolamento stesso;
d) il Soggetto Ospitante deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Regolamento, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nel presente accordo.

Articolo 9 – Forme di consultazione

1. Al fine di garantire, nelle attività di cui all'art. 3, un adeguato monitoraggio, l'Azienda Speciale Messina Social City e il Soggetto Ospitantesi impegnano ad espletare forme di consultazioni periodiche. In particolare, l'ente collaboratore si impegna a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 5 giorni, all'Amministrazione la mancata adesione del beneficiario intesa sia come rifiuto ad iniziare le attività, sia come assenza reiterata ingiustificata ai fini degli adempimenti amministrativi e delle eventuali segnalazioni ad INPS.

Articolo 10 - Durata

1. Il presente accordo ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31 dicembre 2023 e potrà essere rinnovato o prorogato nei termini di legge.

Articolo 11 - Inadempienze e recesso

1. L'Azienda Speciale Messina Social City procederà alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, segnalando eventuali rilievi all'ente collaboratore, che dovrà adottare i necessari interventi opportuni e/o necessari.
2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dall'Azienda Speciale Messina Social City per iscritto – a mezzo PEC - entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale dovranno essere adottati i provvedimenti necessari da parte dell'ente collaboratore. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, l'Azienda Speciale Messina Social City ha la facoltà di recedere dall'accordo, comunicandolo per iscritto, a mezzo PEC, al Soggetto Ospitante.
3. Per seri e comprovati motivi di forza maggiore il Soggetto Ospitante potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo PEC.

Articolo 12 – Modifiche

1. Eventuali modifiche del presente accordo dovranno essere concordate tra le parti ed avranno vigore dalla data di sottoscrizione delle modifiche stesse.

Articolo 13 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

1. Il presente Accordo sarà registrato solo in caso d'uso con spese a totale carico della parte richiedente.

Articolo 14 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività in parola.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Azienda Speciale Messina Social City, in qualità di Soggetto Gestore
Il Presidente (Valeria Asquini) _____

Per “UNIME”, in qualità di Soggetto Ospitante
Il Prorettore Vicario (Prof. Eugenio Cucinotta) _____